

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. 980

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo.

Vigente al: 25-5-2016

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

La laurea in scienze biologiche e' titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

Art. 2.

**(ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 MARZO 2001, N. 195) ((2))**

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 195 ha disposto (con l'art. 1) che "la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001".

Art. 3.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, ciascuna commissione - nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione - e' composta dal presidente e da quattro membri.

Il presidente viene nominato fra i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di materie biologiche a qualunque facolta' essi appartengano; i membri vengono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo od a riposo;

b) liberi docenti;

c) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale;

d) iscritti nell'elenco speciale dell'ordine nazionale di biologi che esplicano mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio;

e) **((assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli**

**enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio, nonche' biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unita' sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell'ordine professionale).**

Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneita' per professore associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono far parte delle commissioni per la categoria a) anche i professori incaricati.

Art. 4.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica.

La prova scritta vertera' su argomenti di carattere biologico generale riguardante i seguenti argomenti:

- 1) cellule (procariote ed eucariote);
- 2) organismi animali e vegetali e loro sviluppo, con visione delle condizioni fisiologiche e patologiche particolarmente inerenti l'uomo;
- 3) l'ereditarieta';
- 4) l'ambiente e l'igiene.

La commissione propone tre temi tra gli argomenti predetti ed il candidato ha facolta' di scelta.

Il tempo massimo per questa prova e' stabilito in sette ore.

La prova orale consiste in un colloquio - della durata di non meno di trenta minuti - relativo ad argomenti teorico-biologici concernenti l'attivita' svolta durante il tirocinio professionale, nonche' la discussione dell'elaborato scritto.

La prova pratica riguardera' l'esecuzione di analisi professionali come ad esempio le analisi biomediche, ecologiche, merceologiche, genetiche e farmacologiche.

Art. 5.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (citta' sodi di universita' od istituti superiori con corsi di laurea in scienze biologiche), dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato e' stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.

Il candidato che non si presenti al suo turno, perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame e' considerato come riprovato.

Sono ammessi alla prova orale e pratica quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta.

Sulla prova orale e pratica la commissione delibera appena compiuta ciascuna prova, assegnando i voti di merito.

Il candidato ottiene l'idoneita' quando ha raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle due ultime prove.

Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che e' costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 9 settembre 1957,

e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1983

Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 6

Art. 6

***((In sede di prima applicazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo verranno ammessi all'esame di Stato anche i laureati che abbiano iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo la pratica professionale prevista dall'art. 47 della legge 24 maggio 1967, n. 396, con le modalità ivi indicate anche se l'abbiano completata successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta norma regolamentare)).***